

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CONSOB E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
SUGLI INTERVENTI OPERATI DAL PATRIMONIO RILANCIO**

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e Cassa depositi e prestiti S.p.A.:

VISTO l'articolo 27, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, il **“Decreto Rilancio”**), il quale autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, **“CDP”**) a costituire un patrimonio destinato denominato **“Patrimonio Rilancio”** (di seguito, il **“Patrimonio Rilancio”** o il **“Patrimonio Destinato”**), al quale sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, il **“MEF”**) e le cui risorse sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione della pandemia da **“Covid-19”**;

VISTO l'art. 27, comma 4, del Decreto Rilancio, a mente del quale *“(…) gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati (…)”*;

VISTO l'articolo 27, comma 11, del Decreto Rilancio, ai sensi del quale CDP, *“al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e di rafforzare i presidi di legalità (…)* può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria” oltre che, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, n. 26, con la Guardia di Finanza;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, n. 26, sentito il Ministro dello sviluppo economico (di seguito, il **“Decreto Attuativo”**), adottato in attuazione dell'articolo 27, comma 5, del Decreto Rilancio, con cui sono definiti i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato;

VISTO l'articolo 7, comma 3, del Decreto Attuativo, ai sensi del quale, con riferimento agli interventi realizzati in regime di cd. *Temporary Framework* “*La sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato di aumenti di capitale, di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e di prestiti obbligazionari subordinati convertibili è effettuata nel rispetto dei seguenti limiti: a) con riguardo alle società le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato, l'intervento non può implicare l'emissione di nuove azioni in misura pari o superiore al 20 per cento delle azioni quotate della società medesima nello stesso mercato regolamentato, su un periodo di dodici mesi precedenti la data di emissione delle nuove azioni in favore del Patrimonio Destinato (...)*”;

VISTO l'articolo 14, comma 6, del Decreto Attuativo, ai sensi del quale “*Considerata la natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato e l'assunzione di partecipazioni di minoranza: a) i contratti relativi agli interventi del Patrimonio Destinato possono prevedere il diritto del Patrimonio Destinato di designare componenti negli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria in maniera coerente agli standard di mercato di operazioni simili agli interventi disciplinati dal presente decreto (...)*”;

VISTO l'articolo 17, comma 3, del Decreto Attuativo, ai sensi del quale, con riferimento agli interventi realizzati in regime di cd. *Temporary Framework* “*Gli interventi del Patrimonio Destinato sono effettuati nel rispetto dei seguenti limiti: a) con riguardo alle società per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, l'intervento non può comportare l'attribuzione al Patrimonio Destinato di un numero di azioni complessivamente superiore alla percentuale di capitale votante immediatamente inferiore a quella che comporterebbe l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla società medesima;(...)*”;

VISTO l'articolo 21, comma 1, del Decreto Attuativo, ai sensi del quale, con riferimento agli interventi realizzati a condizioni di mercato, “*In ragione della natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato e dell'assunzione di partecipazioni di minoranza: a) i contratti relativi all'intervento del Patrimonio Destinato possono prevedere che al Patrimonio Destinato sia attribuito il diritto di designare componenti negli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria in maniera coerente agli standard di mercato di operazioni simili agli interventi disciplinati dal presente decreto (...)*”;

VISTA la disciplina di legge e regolamentare, anche in materia di assetti proprietari e di informativa societaria, applicabile agli emittenti azioni quotate su mercati regolamentati e

contenuta, tra l'altro, nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, come di volta in volta modificato e/o integrato, il “TUF”), e nel regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito, “Consob”) con delibera 14 maggio 1999, n. 11971 (di seguito, come di volta in volta modificato e/o integrato, il “Regolamento Emittenti”);

CONSIDERATO che, al fine di garantire l'effettività e la tempestività degli interventi del Patrimonio Rilancio a beneficio di società emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, tenuto conto altresì delle peculiari caratteristiche degli investimenti del Patrimonio Rilancio, si rende opportuna una standardizzazione delle modalità attuative dei diversi obblighi, anche informativi, connessi alla disciplina della trasparenza societaria, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di interesse primario della protezione dell'investitore, dell'integrità, efficienza e trasparenza dei mercati finanziari e della competitività del sistema finanziario nazionale;

CONSIDERATO che la standardizzazione delle informazioni che CDP è tenuta a comunicare per conto del Patrimonio Destinato non incide sul contenuto delle stesse e sugli adempimenti che rimangono invariati, ma risponde all'esigenza di ridurre i tempi istruttori, in considerazione delle finalità perseguite dal Patrimonio Rilancio;

RAVVISATA a tal fine l'esigenza di coordinamento tra la Consob e CDP nell'ottica di garantire i necessari flussi informativi verso la Consob e il pubblico in merito agli interventi realizzati dal Patrimonio Rilancio e aventi ad oggetto società emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, in modo da consentire alla Consob di esercitare la propria attività di vigilanza sui mercati finanziari e di tutela degli investitori conciliando le esigenze di semplificazione e speditezza degli interventi del Patrimonio Rilancio con quelle di protezione del mercato,

STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA

1. Oggetto e finalità

1. La Consob e CDP, quest'ultima per conto del Patrimonio Destinato, prendono atto delle particolari caratteristiche degli interventi effettuati dal Patrimonio Rilancio in favore delle imprese beneficiarie richiedenti, che sono rappresentati da investimenti di natura temporanea,

aventi ad oggetto partecipazioni di minoranza, oltre che erogati con procedure e istruttorie semplificate e standardizzate volte a privilegiare la speditezza dei processi e l'efficienza nelle erogazioni.

2. Ciò premesso, con il presente protocollo (di seguito il “**Protocollo**”) la Consob e CDP, quest'ultima per conto del Patrimonio Destinato, intendono definire i principi generali volti a regolare i flussi informativi e gli adempimenti tra CDP, quest'ultima per conto del Patrimonio Destinato, e la Consob relativi agli interventi operati dal Patrimonio Rilancio in società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati, ferma restando la normativa, anche regolamentare, relativa agli obblighi informativi connessi alla partecipazione al capitale sociale di tali società.
3. In particolare, la Consob e CDP, quest'ultima per conto del Patrimonio Destinato, si impegnano a consultarsi reciprocamente, tenuto conto delle esigenze di speditezza degli interventi e razionalizzazione dei flussi fra le stesse, per definire modalità idonee a fornire alla Consob l'informativa richiesta dalla normativa in materia in merito alle partecipazioni acquisite da CDP per conto del Patrimonio Rilancio in società emittenti azioni quotate e alle variazioni rilevanti nel capitale sociale delle stesse.
4. L'informativa alla Consob da parte di CDP, quest'ultima per conto del Patrimonio Destinato, nel rispetto della normativa applicabile, avrà carattere, sotto il profilo dei contenuti, il più possibile standardizzato e seriale, secondo termini e modalità che saranno concordati di comune accordo tra le parti.
5. Resta fermo che la Consob, ove ne ravvisi l'esigenza nell'ambito delle funzioni di vigilanza ad essa spettanti, potrà comunque richiedere a CDP notizie e documenti ulteriori rispetto a quelli trasmessi con le modalità indicate dal presente Protocollo.
6. Con riferimento all'operatività del Patrimonio Destinato, CDP per conto del Patrimonio Destinato:
 - a. quanto, in particolare, agli interventi *ex* articolo 24, comma 5, del Decreto Attuativo, potrà illustrare in via preliminare alla Consob eventuali specificità riguardanti tali interventi, ai fini della verifica circa la sussistenza dei presupposti richiesti per le esenzioni previste dalla disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria

all'articolo 106, comma 5, lettera a), del TUF e all'art. 49, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti;

- b. quanto, in particolare, agli interventi di cui al Titolo II del Decreto Attuativo, tenuto conto delle peculiari finalità del plesso normativo, ivi incluso l'obiettivo di garantire la continuità delle imprese beneficiarie e la natura temporanea degli interventi, potrà illustrare in via preliminare alla Consob eventuali specificità riguardanti tali interventi, ai fini delle valutazioni, anche in linea con la previsione di cui all'articolo 106, comma 6, del TUF, circa l'esenzione di singoli interventi del Patrimonio Rilancio dall'eventuale applicazione della disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

2. Obblighi informativi

1. Con particolare riferimento agli interventi operati dal Patrimonio Rilancio in società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 117 e seguenti del Regolamento Emittenti – in attuazione dell'articolo 120 del TUF – la Consob e CDP, quest'ultima per conto del Patrimonio Destinato, fermo restando il rispetto dei predetti obblighi, condividono quanto segue:
 - a. in merito al Modello 120/A per gli interventi tramite aumenti di capitale o acquisto di azioni quotate, Consob e CDP, quest'ultima per conto del Patrimonio Destinato, potranno predefinire la standardizzazione delle modalità attuative degli obblighi di comunicazione per gli interventi di CDP per conto del Patrimonio Rilancio nel capitale di emittenti quotati. In particolare, anche in considerazione della natura temporanea e delle peculiari finalità degli interventi del Patrimonio Destinato, la Consob e CDP, quest'ultima per conto del Patrimonio Destinato, potranno definire contenuti *standard* delle informazioni da rendere, qualora le variazioni delle soglie rilevanti di partecipazione nel capitale sociale di società emittenti azioni quotate derivino dal cumulo delle partecipazioni detenute in proprio da CDP e/o dalle società dalla stessa controllate, da un lato, e dal Patrimonio Rilancio, dall'altro, ove tale cumulo dovesse rilevare ai fini delle comunicazioni di cui trattasi;
 - b. in merito al Modello 120/B per gli interventi tramite sottoscrizione o acquisto di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione o convertibili in azioni di emittenti quotati,

Consob e CDP, quest'ultima per conto del Patrimonio Destinato, potranno predefinire la standardizzazione delle modalità attuative degli obblighi di comunicazione per gli interventi di CDP per conto del Patrimonio Rilancio in strumenti finanziari aventi come sottostante azioni di emittenti quotati. In particolare, anche in considerazione della natura temporanea e delle peculiari finalità degli interventi del Patrimonio Destinato, la Consob e CDP, quest'ultima per conto del Patrimonio Destinato, potranno definire contenuti *standard* delle informazioni da rendere, qualora le variazioni delle soglie rilevanti di partecipazione in strumenti finanziari o di partecipazione aggregata relative a società emittenti azioni quotate derivino dal cumulo delle partecipazioni detenute in proprio da CDP e/o dalle società dalla stessa controllate, da un lato, e dal Patrimonio Rilancio, dall'altro, ove tale cumulo dovesse rilevare ai fini delle comunicazioni di cui trattasi;

- c. in merito al Modello 120/D, Consob e CDP, quest'ultima per conto del Patrimonio Destinato, potranno predefinire la standardizzazione delle modalità attuative degli obblighi di comunicazione per gli interventi di CDP per conto del Patrimonio Rilancio nel capitale di emittenti quotati, anche tenuto conto di quanto previsto dal Decreto Rilancio e dal Decreto Attuativo in merito a (i) la natura delle risorse impiegate dal Patrimonio Rilancio, rappresentate dai beni e rapporti giuridici apportati dal MEF e da eventuali ulteriori investitori pubblici, (ii) la finalità degli interventi del Patrimonio Rilancio, di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione della pandemia da "Covid-19" e (iii) la natura degli investimenti del Patrimonio Rilancio, di natura temporanea e aventi ad oggetto partecipazioni di minoranza. In particolare, Consob e CDP, quest'ultima per conto del Patrimonio Destinato, potranno definire contenuti *standard* delle informazioni da rendere per il superamento della soglia del 10% del capitale sociale di società emittenti azioni quotate, qualora tale superamento derivi dal cumulo delle partecipazioni detenute in proprio da CDP e/o dalle società dalla stessa controllate, da un lato, e dal Patrimonio Rilancio, dall'altro.

3. Modifica del Protocollo

1. Il presente Protocollo può essere integrato e/o modificato di comune accordo tra la Consob e

CDP, quest'ultima per conto del Patrimonio Destinato, allo scopo di assicurare un più efficace perseguimento delle relative finalità, di garantire continuità agli impegni assunti ovvero qualora dovessero emergere ulteriori profili di interesse collaborativo ovvero esigenze di precisazione degli ambiti di collaborazione già previsti, sempre previo accordo tra le stesse parti e nelle stesse forme della sua prima adozione.

4. Entrata in vigore e durata

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di firma del medesimo.
2. La durata del presente protocollo è fissata in linea con quella prevista dall'articolo 27, comma 14, del Decreto Rilancio per l'operatività del Patrimonio Rilancio ed è automaticamente estesa o ridotta in coerenza con quanto eventualmente stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP, su richiesta del MEF, in merito alla durata del Patrimonio Destinato stesso.

Roma, 29 settembre 2021

per la CONSOB

Il Presidente
Paolo SAVONA

per CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

L'Amministratore Delegato
Dario SCANNAPIECO